

oltre.

I fondi già accantonati, al 31/12/1939 o durante il periodo di prova, o durante il servizio prestato prima dei 21 anni di età (o dei 18, se donna), la disponibilità annua di coloro che all'ingresso in assicurazione hanno superato i 50 anni di età (o i 45, se donna) ed infine gli aumenti di disponibilità annua per aumenti di stipendio che avvengano dopo tali età, sono impiegati in capitalizzazione finanziaria al saggio d'interesse composto del 4,50% annuo posticipato netto, con rimborso cioè anche del montante della tassa governativa.

Analoga capitalizzazione del capitale assicurato è prevista (art.8°) in caso di trattenimento in servizio oltre la scadenza della polizza.

I valori delle opzioni previste alla scadenza sono stati determinati richiedendo per l'ulteriore assicurazione al decesso il premio corrispondente, secondo le ipotesi demografiche e finanziarie sopra indicate, ad una testa inizialmente valida, con un caricamento dello 1,25% all'anno del capitale garantito al decesso; ed adottando, per le rendite vitalizie, le normali tariffe n.10 e 10-a (2t) per uomini.

Per le condizioni regolanti la copertura del rischio d'invalidità, oltre ad adottare la definizione d'invalido contenuta nel R.D. 14 aprile 1936 n.636 concernente la riforma della Previdenza Sociale, si sono dovute accettare quelle contenute nell'art.9° della Convenzione.

Altre deroghe alle normali condizioni di polizza sono previste dalla Convenzione, (Vedi alleg.atti).

L'operazione è in coassicurazione con le assicurazioni Generali cui è stato ceduto il 30%; delegatario questo Istituto.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio per l'approvazione, la suddetta Convenzione.

o o o

